

CONSIGLIO DI STATO

V Sezione, 8 agosto 2003, n. 4587

Annulla T.A.R. Campania – Napoli: Il Sezione, 14 febbraio 2002, n. 887.

La qualità di parte pubblica necessaria nel giudizio elettorale compete esclusivamente all'ente locale interessato e non agli organi straordinari a carattere temporaneo.

Il termine per il deposito del ricorso elettorale, di cui all'art. 83 del T.U. 570/1960, ha natura perentoria e non ha alcuna rilevanza, ai fini della sua individuazione, la notificazione del ricorso a un soggetto privo di legittimazione passiva.

Omissis.

3.4- In ordine alla prima questione, basti ribadire il principio costantemente affermato da un univoco orientamento giurisprudenziale (cfr, da ultimo, C.G.A.R.S., 22 luglio 2002, n. 443), che non si ravvisano ragioni per disattendere, per cui nei giudizi elettorali la qualità di parte pubblica necessaria non spetta agli organi straordinari a carattere temporaneo preposti al compimento delle operazioni e destinati a sciogliersi subito dopo la definizione del procedimento (quali la Commissione Elettorale Centrale), ma compete esclusivamente all'ente locale interessato, che si appropria del risultato elettorale e sul quale si riverberano gli effetti dell'annullamento o della conferma della proclamazione degli eletti.

3.5- In merito, invece, al termine prescritto per il deposito del ricorso è sufficiente rilavare che il suo carattere perentorio risulta espressamente sancito dal comma 3 dell'art. 83/11 d.P.R. n. 570/60, che i termini relativi all'introduzione del giudizio elettorale sono sempre stati ritenuti come prescritti a pena di decadenza (C.S., Sez. V, 24 febbraio 1999, n. 207) e che la rilevata natura perentoria appare, comunque, logicamente riconducibile al (ed imposta dalla considerazione del) preminente interesse pubblico, evidentemente sotteso al regime processuale in esame, ad una definizione delle controversie elettorali in tempi certi e solleciti.

3.6- Risulta, allora, agevole rilevare che le medesime esigenze da ultimo segnalate impediscono di attribuire alcuna rilevanza, ai fini dell'individuazione del *dies a quo* del termine per il deposito del ricorso, alla notificazione di quest'ultimo (da ritenersi, pertanto, *inutiliter data*) ad un soggetto privo di legittimazione passiva (e, quindi, estraneo alla lite).

Diversamente opinando si preverrebbe, infatti, all'inaccettabile conseguenza di rimettere alla valutazione arbitraria ed incontrollabile del ricorrente la scelta dei soggetti da intimare e, di conseguenza, i tempi di introduzione del giudizio, con grave nocumento per il segnalato interesse pubblico ad una rapida e sicura attivazione e definizione dei giudizi elettorali (a tutela della preminente esigenza di salvaguardia della certezza dei risultati elettorali e della stabilità degli organi elettivi).

Omissis.